



Normativa tecnica sugli scarichi delle strutture alberghiere e dei complessi turistici-ricettivi all'aria aperta

Relatore: ing. Francesco Petrosino
Direttore Tecnico Autorità di Ambito Sele

DEFINIZIONE DI SCARICO

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” parte III

Art. 74 - Definizioni

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
(lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 4 del 2008)

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
(lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 4 del 2008)

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione

REGIME AUTORIZZATIVO DEGLI SCARICHI

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” parte III

Art. 124 - Criteri generali degli scarichi

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ...
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'[articolo 101, commi 1 e 2](#).
4. **In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.**


7. Salvo diversa disciplina regionale, la **domanda di autorizzazione** è presentata alla provincia ovvero **all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura**. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.



DPR n. 59 del 13 marzo 2013

D.P.R. N.59 del 13/03/2013

Ai Sensi del D.P.R. del 13 Marzo 2013 n° 59, a far data dal **13 giugno 2013** la domanda per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (che contiene l'Autorizzazione allo scarico) è presentata tramite **S.U.A.P.** che, verificatane la correttezza formale, la trasmette ad i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) per gli adempimenti consequenziali.



D.P.R. N.59 del 13/03/2013

L'Autorizzazione allo scarico di acque reflue è disciplinata dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso decreto tipizza la procedura di autorizzazione in funzione del **corpo ricettore del refluo** ed in particolare rispetto alla sua sensibilità. A tal fine sono stabiliti *limiti di emissione* anche in funzione della capacità tecnica e depurativa del sistema ricettore.

| A.U.A. | |
|--|------------------------------|
|  | A1 - Scarichi - Fogna |
|  | A2 - Scarichi - C.I. o Suolo |
|  | B1 - Effluenti Allevamento |
|  | B2 - Effluenti Frantoi |
|  | C - Emissioni Art. 269 |
|  | D - Emissioni Art. 272 |
|  | E - Impatto Acustico |
|  | F - Util. Fanghi Dep. |
|  | G1 - Rifiuti Art. 215 |
|  | G2 - Rifiuti Art. 216 |

Art. 124 D.Lgs. 152/2006
Autorizzazioni allo Scarico


| Corpo Ricettore | Fognatura | Corpo Idrico | Suolo |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Sogg. Competente | Ente D'Ambito | Comune | Comune |
| Limiti Scarico | All.5 P.3 Tab. 3* | All.5 P.3 Tab. 3 | All.5 P.3 Tab. 4 |
| Derogabili da: | Ente D'Ambito | Regione | - |
| Deroghe per reflui Domestici | SI | NO | NO |

* : Limiti variabili a seconda della capacità tecniche di impianto (se presente)

D.P.R. N.59 del 13/03/2013

Chi è Soggetto all'Autorizzazione allo scarico?

A.U.A.

| | |
|---|------------------------------|
|  | A1 - Scarichi - Fogna |
|  | A2 - Scarichi - C.I. o Suolo |
|  | B1 - Effluenti Allevamento |
|  | B2 - Effluenti Frantoi |
|  | C - Emissioni Art. 269 |
|  | D - Emissioni Art. 272 |
|  | E - Impatto Acustico |
|  | F - Util. Fanghi Dep. |
|  | G1 - Rifiuti Art. 215 |
|  | G2 - Rifiuti Art. 216 |

art. 124 D.Lgs. 152/2006
Autorizzazioni allo Scarico

Comma 1 :
Tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.

Comma 4 :
In deroga al comma 1, gli scarichi
di acque reflue domestiche in
reti fognarie sono sempre
ammessi nell'osservanza dei
regolamenti fissati dal gestore
del servizio idrico integrato ed
approvati dall'ente di governo
dell'ambito.

Altre Deroche???

Quali controlli
sugli scarichi
domestici?

Art. 101 del Dlgs. 152/2006

Deroghe all'Autorizzazione allo scarico

101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

Comma 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, **sono assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) ***aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale***;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.



Comma 7-bis. «Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, **le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari**. ...» (comma introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015)

Regolamento Regione
Campania n. 6/2016
«CRITERI DI ASSIMILAZIONE
ALLE ACQUE REFLUE
DOMESTICHE»

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Il [Regolamento della Regione Campania n. 06 del 24/09/2013](#) “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 52 del 30/09/2013, ha individuato, ai sensi dell’art. 101 – comma 7 lettera e) – del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.

L’art. 3 del sopramenzionato Regolamento ha differenziato gli scarichi, di fatto, in “assimilati” ed “assimilabili”.

Sintesi **deroghe** per scarichi in pubblica fognatura:

❖ Reflui Domestici

❖ Reflui Assimilati ai Domestici

- *Requisiti Autocertificabili - Definiti ope-legis;*

❖ Reflui Assimilabili ai Domestici

- *Requisiti soggetti a verifica con conseguente «provvedimento di assimilazione»;*

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

In particolare l'art. 3, al comma 1 lettera a), ha considerato con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi “assimilate” ope-legis alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della “ [Tabella A](#)”.

Art. 3

Criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell' articolo 101 comma 7, lettera e), del D. Lgs. n. 152/06, la Regione Campania individua i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue:

a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A. Nel caso in cui sia presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, ciò non modifica la classificazione di “scarichi domestici” assegnata ai rispettivi scarichi e pertanto alla loro unione. Ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in rete fognaria non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in rete fognaria si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale;

Le aziende che rientrano nella tipologia di attività di cui alla Tabella A del Regolamento della Regione Campania n. 06 del 24/09/2013 e che ritengono di possederne i requisiti potranno utilizzare il modello di “[Autocertificazione Assimilazione a domestico Tab. A del Reg. 06.2013](#)” da presentare al gestore del servizio fognario-depurativo e/o a quanti nelle attività di controllo ne facessero richiesta.



Tabella A Regolamento Regionale n.6/2013

| ATTIVITA' | NOTE |
|---|----------------------|
| 1 Attività alberghiera, villaggi turistici a denominazione alberghiera, residence | Posti letto < 240 |
| 2 Rifugi montani, agriturismo, campeggi e villaggi, locande e simili | |
| 3 Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina | Posti a sedere < 200 |
| 4 Mense | Pasti/die < 500 |
| 5 Attività ricreativa | |
| 6 Attività turistica non ricettiva | |
| 7 Attività sportiva | |
| 8 Attività culturale | |
| 9 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare | |
| 10 Attività informatica | |
| 11 Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività | |
| 12 Lavanderie e stinerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno | |
| 13 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio, ad es. cartolerie, edicole, tabaccherie, esposizione e vendita di mobili senza produzione o laboratorio di falegnameria, librerie, articoli per la casa e detersivi, profumerie, parafarmacie, erboristerie, farmacie, oreficeria, ferramenti (con esclusione dei centri commerciali) | |
| 14 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività | |
| 15 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio | |
| 16 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione | |
| 17 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria | |
| 18 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili | |
| 19 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali) | |
| 20 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona | |
| 21 Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate | |
| 22 Vendita al minuto di generi di cura della persona | |
| 23 Palestre | |

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

In ordine agli scarichi "assimilabili" l'art. 3 del Regolamento n. 06/2013 consente la assimilazione alle acque reflue domestiche, previa presentazione di istanza di assimilazione all'Autorità di Ambito, nel caso in cui:

b) Sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentino le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del presente regolamento e che vengano convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non sarà richiesta l'autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una "Dichiarazione Inizio Attività" all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta dovrà contenere la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del reflu scaricato. L'Autorità Competente verificherà, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notificherà al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza;

c) Nel caso in cui un'attività superi i valori limite di emissione di cui alla Tabella B del presente regolamento, ma rispetti comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, potrà presentare istanza di assimilazione all'Autorità competente, che trasmetterà l'accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di reflu. L'eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali", e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.



D.P.R. n.227/2011

Art. 2 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Valori limiti di emissione dei reflui in acque superficiali, in fognatura,
Regolamento Regionale della Campania n. 06/2013 e D.P.R. n. 227/2011



| N° | PARAMETRI | unità di misura | Scarico in acque superficiali | Scarico in rete fognaria | Regolamento Regionale n. 06/2013 | D.P.R. n. 227/2011 |
|----|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Portata | mc/giorno | | | ≤ 15 | ≤ 15 |
| 2 | pH | | 5,5 - 9,5 | 5,5 - 9,5 | 5,5 - 9,5 | 5,5-9,5 |
| 3 | Temperatura | °C | [1] | [1] | ≤ 30° | ≤ 30° |
| 4 | colore | | non percettibile con diluizione 1:20 | non percettibile con diluizione 1:40 | non percettibile con diluizione 1:40 | non percettibile con diluizione 1:40 |
| 5 | materiali grossolani | | assenti | assenti | assenti | assenti |
| 6 | Solidi speciali totali | mg/L | ≤ 80 | ≤ 200 | ≤ 450 | ≤ 700 |
| 7 | BOD5 | mg/L | ≤ 40 | ≤ 250 | ≤ 250 | ≤ 300 |
| 8 | COD | mg/L | ≤ 160 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 700 |
| 9 | Rapporto COD/BOD5 | | | | ≤ 2,2 | ≤ 2,2 |
| 10 | Fosforo totale | mg/L | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| 11 | Azoto ammoniacale | mg/L | ≤ 15 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 50 |
| 12 | Azoto nitroso | mg/L | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
| 13 | Azoto nitrico | mg/L | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 30 |
| 14 | Grassi e olii animali/vegetali | mg/L | ≤ 20 | ≤ 40 | ≤ 30 | ≤ 40 |
| 15 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤ 2 | ≤ 4 | ≤ 15 | ≤ 20 |

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 12 della Tabella A:

«Lavanderia e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle ad uso domestiche e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno».




- **Ad acqua e non a secco;**
- **Preferibilmente lavatrici acquistabili nei canali di vendita dedicati alle utenze domestiche ;**
- **Massimo carico di lavaggio ≤ 15 kg**

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».



Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».

DISINFEZIONE DELL'ACQUA PER CLORAZIONE

PRINCIPALI COMPOSTI DEL CLORO

Cloro gas



Ipoclorito di sodio



Ipoclorito di calcio



Biossido di cloro



Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».

SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE

- I sottoprodotti della disinfezione sono sostanze chimiche, organiche o inorganiche, che si possono formare *durante la reazione di un disinfettante, quale il cloro, con materiale organico naturalmente presente nell'acqua.*
- Le sostanze organiche presenti nelle acque possono derivare dalla decomposizione di organismi vegetali.
- Nel 1971 Bellar evidenziò la presenza di *cloroformio* nell'acqua potabile proveniente dagli impianti di depurazione dell'acqua del fiume Ohio, sostanza che non era presente nell'acqua del fiume prima della sua potabilizzazione.

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».

SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE

Sottoprodotti di disinfezione di vari disinfettanti

| Disinfettante | Sottoprodotti di disinfezione Organoalogenici | Sottoprodotti di disinfezione inorganici | Sottoprodotti di disinfezione non-alogenici |
|---|--|--|--|
| <u>cloro</u> (Cl_2)/ <u>acido ipocloroso</u> ($HOCl$) | trialometani, acidi acetici alogenici, aloacetoni nitrili, cloro idrato, cloropicrina, clorofenoli, N-clorammine, alofuranoni, bromoidrine | clorati (soprattutto per applicazione di ipoclorito) | aldeidi, acidi alcanici, benzene, acidi carbossilici |
| <u>Diossido di cloro</u> (ClO_2) | | clorito, clorato | non noto |
| <u>clorammine</u> (NH_3Cl etc.) | aloacetoni nitrili, ciano clorina, cloroammine organiche, cloramino acidi, cloroidrati, alochetoni, | nitrito, nitrato, clorato, idrazina | aldeidi, chetoni |
| <u>ozono</u> (O_3) | bromoformio, monobromina acido acetico, dibromina acido acetico, dibromina acetone, ciano bromina | clorato, iodato, bromato, perossido di idrogeno, acido ipobromoso, epossidi, ozonati | aldeidi, chetoni, chetoacidi, acidi carbossidilici |

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».



- Piscine di acqua dolce;
- Se scaricate in fognatura le acque di contro lavaggio dei filtri preventivamente trattate per rispettare i limiti di cui alla tab.3 Allegato 5 al Dlgs.152/2006 per scarichi in fognatura:

- a) declorazione per rispetto limite di cloro attivo libero $< 0,2 \text{ mg/l}$;
- b) Abbattimento materiali grossolani (assenti) e solidi sospesi totali $< 200 \text{ mg/l}$;
- c) Altri trattamenti in relazione alle caratteristiche dell'acqua utilizzata e dei sottoprodotti della disinfezione

E le piscine di acqua di mare ??

Concentrazione cloruri acqua di mare: 27000-35000 mg/l

Limiti in fognatura e corpo idrico: 1200 mg/l

LO SCARICO NON E' AMMESSO IN FOGNATURA

E' POSSIBILE A MARE: nota 3) della tab. 3 Allegato 5 del Dlgs 152/2006 «Tali limiti non valgono per lo scarico a mare»

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013



SCARICHI «OCCULTI» NELLE ATTIVITA' ALBERGHIERE

Sono rappresentati da tutti quei «reflui» prodotti durante lo svolgimento delle attività e che facilmente si trascurano nelle valutazioni ambientali finalizzate all'assimilazione secondo la modalità «scarico per solo servizi igienici, cucine, mense»

- Scarichi delle acque di condensa degli impianti di condizionamento centralizzati o monosplit;
- Scarichi acque di condensa lavatrici a secco;
- Scarichi delle acque derivanti dal trattamento dei fumi provenienti da forni a legna con sistemi ad acqua e non a secco;
- Scarichi di docce, lavatoi ed altri punti di prelievo acqua non posizionati nei locali servizi igienici e comunque non strettamente legati alle attività ordinarie di natura domestica (docce a bordo piscina, doccette lavapiedi, etc)

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

LEGGE REGIONALE N. 13 del 26 marzo 1993

come modificata in ultimo dalla L.R. n.16 del 07 agosto 2014

Art. 2 (1)

Campeggi.

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.

2. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 129 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

Art. 3 (1)

Villaggi turistici.

1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinate ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superficie superiore a metri quadrati quaranta.

2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. A tal fine i predetti allestimenti devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.

4. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

5. Assumono la denominazione "alberghieri" i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella "C" caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 129 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.



Grazie a tutti per l'attenzione



Autorità di Ambito Sele